



NOTA DI LETTURA

Decreto-legge 26 giugno 2026, n. 107, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2026, n. 152 *“Disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché ulteriori disposizioni finanziarie urgenti”*

NORME DI INTERESSE DELLE PROVINCE

Con estratti dei dossier parlamentari

Roma 27 agosto 2026

Articolo 1-bis

(Sospensione temporanea del recupero dell'anticipazione nei contratti di lavori pubblici)

1. Per fronteggiare le difficoltà di approvvigionamento e gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, derivanti dai conflitti in corso nell'area del Medio Oriente, in relazione agli appalti pubblici di lavori in corso di esecuzione, le stazioni appaltanti sono autorizzate a sospendere, su richiesta dell'appaltatore, il recupero dell'anticipazione di cui all'articolo 125 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per il tempo strettamente necessario, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026.

2. La sospensione di cui al comma 1 non si applica agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Il comma 1 prevede che per fronteggiare le difficoltà di approvvigionamento e gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, derivanti dai conflitti in corso nell'area del Medio Oriente, in relazione agli appalti pubblici di lavori in corso di esecuzione, le stazioni appaltanti, su richiesta dell'appaltatore, sono autorizzate a sospendere il recupero dell'anticipazione di cui all'art. 125 del Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. n. 36/2023) sulla base delle seguenti condizioni:

- *per il tempo strettamente necessario;*
- *nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente;*
- *e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026.*

La disposizione in esame configura una facoltà per le stazioni appaltanti, e non un automatismo conseguente alla domanda dell'operatore economico. La stazione appaltante è quindi chiamata a valutare la richiesta, la durata strettamente necessaria della sospensione e la compatibilità della misura con le risorse disponibili.

Il comma 2 esclude dall'ambito di applicazione della sospensione gli interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza. L'esclusione opera quindi anche quando il finanziamento PNRR copre soltanto una quota dell'intervento e non sembra lasciare, in tali casi, margini di valutazione alla stazione appaltante.

Articolo 8

(Sistema di contabilità economico patrimoniale unico)

1. Fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, le amministrazioni pubbliche di cui alla fase pilota di cui alla Milestone M1C1-118 della riforma 1.15 « Riforma delle norme di contabilità pubblica » del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), come individuate ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, adottano, a seguito della sperimentazione di cui all'articolo 12 del presente decreto, entro l'esercizio finanziario di competenza 2030 e a decorrere dal medesimo, il quadro di principi e regole contabili di cui all'articolo 9 del presente decreto, per la predisposizione della relativa rendicontazione della gestione.

2. Per le amministrazioni pubbliche diverse da quelle di cui al comma 1 come individuate ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, è definito un regime di contabilità economico-patrimoniale semplificato, in coerenza con il quadro di principi e regole del sistema contabile economico-patrimoniale di cui all'articolo 9 del presente decreto. Con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, sono definiti il regime contabile semplificato di cui al primo periodo, i tempi di adozione dello stesso e le modalità attuative del presente comma. Restano fermi gli obblighi di trasmissione delle informazioni contabili necessarie alla definizione delle grandezze di finanza pubblica previste dai regolamenti dell'Unione europea e dall'ordinamento nazionale.

3. Gli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale si adeguano ai principi di cui al presente capo con le modalità e nei tempi da essi definiti nell'ambito dell'autonomia loro costituzionalmente riconosciuta.

4. Le amministrazioni che già adottano la sola contabilità economico-patrimoniale anche a fini autorizzatori adeguano la struttura e il contenuto del bilancio di previsione o budget alle regole e ai principi del sistema contabile economico-patrimoniale unico e includono nel bilancio di esercizio il raffronto tra importi consuntivi e preventivi. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale è data attuazione alle disposizioni di cui al comma 1 e di cui al presente comma previa autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di garantire l'omogeneità dell'intero comparto di riferimento.

4-bis. Ai fini dell'attuazione del presente articolo e degli articoli da 9 a 12, presso il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, è istituito un ufficio dirigenziale di livello generale, denominato « Servizio centrale per la contabilità accrual », con compiti di coordinamento e di indirizzo delle amministrazioni pubbliche tenute all'adozione del sistema contabile economico-patrimoniale unico basato sul principio accrual e coinvolte nel raggiungimento dell'obiettivo connesso alla riforma 1.15 del PNRR. Il Servizio è

responsabile della gestione del sistema di monitoraggio e di analisi dei dati relativi agli effetti dell'applicazione del predetto principio nonché di specifiche attività progettuali in materia di finanza pubblica. Il Servizio è coordinato dal dirigente di livello generale di cui alla tabella A dell'allegato 1 annesso al decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, ed è articolato in quattro uffici dirigenziali di livello non generale, con corrispondente riduzione di quattro posizioni di livello dirigenziale non generale assegnate al predetto Dipartimento per le verifiche amministrativo-contabili extragerarchiche, di cui tre per le verifiche di normale complessità e una per le verifiche di particolare complessità e rilevanza. Al fine di garantire l'immediato funzionamento del Servizio, nelle more dell'adeguamento del regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, gli incarichi dirigenziali del Servizio medesimo possono essere conferiti prima dell'adozione del citato regolamento purché siano conformi ai compiti e all'organizzazione del Ministero e siano coerenti con le disposizioni del presente comma. Per le finalità di cui al quarto periodo, il direttore generale del Servizio può avvalersi del supporto del Servizio studi dipartimentale del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Il comma 1 stabilisce che al termine della fase di sperimentazione di cui all'articolo 12 del decreto-legge in esame, le amministrazioni pubbliche comprese nella fase pilota di cui alla Milestone M1C1-118 della riforma 1.15 del PNRR "Riforma delle norme di contabilità pubblica" (che ha riguardato l'esercizio finanziario 2025) adottano, entro l'esercizio finanziario 2030, e a decorrere dal medesimo, il quadro di principi e regole del sistema contabile economico patrimoniale unico, di cui all'articolo 9, per la predisposizione dei documenti di rendicontazione della gestione .

Il comma 2 dell'articolo in esame dispone l'adozione di un regime di contabilità economico-patrimoniale semplificato coerente con il quadro di principi e regole del sistema contabile economico-patrimoniale unico per le amministrazioni non rientranti nel perimetro del comma 1 (comuni con meno di 5 mila abitanti ed altri enti minori, come indicato dalla relazione illustrativa di accompagnamento dell'A.C. 2987) in quanto escluse dalla fase pilota afferente alla Milestone M1C1-118 della riforma 1.15 del PNRR ai sensi dell'articolo 10, comma 4, decreto-legge n. 113 del 2024.

Il comma 3, come sostituito nel corso dell'esame alla Camera, prevede che gli organi costituzionali e a rilevanza costituzionale nell'ambito dell'autonomia loro riconosciuta dalla Costituzione si adeguano ai principi di cui al Capo II del provvedimento in esame definendo le modalità e i tempi per l'adeguamento. Il comma 4, con riferimento alle amministrazioni che già adottano la sola contabilità economico patrimoniale a fini di rendicontazione e autorizzatori, dispone l'adeguamento degli schemi e dei contenuti del bilancio di previsione o budget alle regole e ai principi del sistema contabile economico patrimoniale unico introdotto, comprendendo il confronto tra importi consuntivi e preventivi nel bilancio di esercizio. Si prevede infine l'autorizzazione preventiva del Ministero dell'economia e delle finanze, di

concerto con il Ministero della salute sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per quanto concerne l'adozione del quadro di principi e regole del sistema contabile economico patrimoniale unico nonché l'adeguamento degli schemi e dei contenuti del bilancio di previsione o budget alle regole e ai principi del sistema medesimo da parte degli enti del Servizio sanitario nazionale, al fine di garantire omogeneità all'intero comparto.

Il comma 4, con riferimento alle amministrazioni che già adottano la sola contabilità economico patrimoniale a fini di rendicontazione e autorizzatori, dispone l'adeguamento degli schemi e dei contenuti del bilancio di previsione o budget alle regole e ai principi del sistema contabile economico patrimoniale unico introdotto, comprendendo il confronto tra importi consuntivi e preventivi nel bilancio di esercizio. Si prevede inoltre l'autorizzazione preventiva del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per quanto concerne l'adozione del quadro di principi e regole del sistema contabile economico patrimoniale unico nonché l'adeguamento degli schemi e dei contenuti del bilancio di previsione o budget alle regole e ai principi del sistema medesimo da parte degli enti del Servizio sanitario nazionale, al fine di garantire omogeneità all'intero comparto.

Il comma 4-bis, inserito nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura, dispone che a fini dell'attuazione del presente articolo e degli articoli da 9 a 12, presso il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, è istituito un ufficio dirigenziale di livello generale, denominato «Servizio centrale per la contabilità accrual», con compiti di coordinamento e di indirizzo delle amministrazioni pubbliche tenute all'adozione del sistema contabile economico-patrimoniale unico basato sul principio accrual e coinvolte nel raggiungimento dell'obiettivo connesso alla riforma 1.15 del PNRR. Il Servizio è responsabile della gestione del sistema di monitoraggio e di analisi dei dati relativi agli effetti dell'applicazione del predetto principio nonché di specifiche attività progettuali in materia di finanza pubblica. Il Servizio è coordinato dal dirigente di livello generale di cui alla tabella A dell'allegato 1 annesso al decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, ed è articolato in n.4 quattro uffici dirigenziali di livello non generale, con corrispondente riduzione di quattro posizioni di livello dirigenziale non generale assegnate al predetto Dipartimento per le verifiche amministrativo-contabili extra gerarchiche, di cui tre per le verifiche di normale complessità e una per le verifiche di particolare complessità e rilevanza. È infine previsto che al fine di garantire l'immediato funzionamento del Servizio, nelle more dell'adeguamento del regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, gli incarichi dirigenziali del Servizio medesimo possono essere conferiti prima dell'adozione del citato regolamento, purché siano conformi ai compiti e all'organizzazione del Ministero e siano coerenti con le disposizioni del presente comma. Per le finalità di cui al quarto periodo, il direttore generale del Servizio può avvalersi del supporto del Servizio studi dipartimentale del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Articolo 9

(Quadro di principi e regole del sistema contabile economico patrimoniale unico)

1. Il quadro di principi e regole del sistema contabile economico-patrimoniale unico comprende il quadro concettuale, gli standard contabili ITAS e il piano dei conti unico multidimensionale, come definiti dalla Struttura di governance di cui all'articolo 9, comma 14, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, nell'ambito delle attività di cui alla Milestone M1C1-108 della riforma 1.15 del PNRR.
2. I principi e le regole contabili di cui al presente articolo e le successive modifiche e i successivi aggiornamenti sono adottati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta della Struttura di governance di cui all'articolo 9, comma 14, del citato decreto-legge n. 152 del 2021, almeno nell'esercizio finanziario precedente alla loro applicazione ai fini della rendicontazione contabile. I decreti di cui al presente comma possono regolare anche i profili di cui all'articolo 8, comma 4.
3. Al fine di assicurare una maggiore rappresentatività dei soggetti istituzionali a vario titolo coinvolti nel processo di attuazione della riforma 1.15 del PNRR e di adeguare la Struttura di governance alle esigenze operative e funzionali richieste nella fase di transizione e di adozione, a regime, del nuovo sistema contabile unico, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze si provvede alla ridefinizione della stessa.
4. In ragione della specificità delle attività istituzionali svolte, al fine di dare adeguata rappresentazione a poste economiche o patrimoniali di particolare rilevanza per la singola amministrazione o per le amministrazioni appartenenti a un medesimo comparto, i decreti di cui al comma 2 possono prevedere voci di ulteriore dettaglio rispetto a quelle incluse nel piano dei conti e negli schemi di rendicontazione economico-patrimoniale di cui al comma 1, ferma restando la necessaria univocità di raccordo delle medesime voci. I decreti di cui al primo periodo sono adottati sentiti i Ministri di riferimento e, per le amministrazioni territoriali e i loro organismi ed enti strumentali soggetti alle disposizioni di cui al titolo I del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, la Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali di cui all'articolo 3-bis del medesimo decreto legislativo n. 118 del 2011. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale di cui al titolo II del decreto legislativo n. 118 del 2011 i decreti di cui al primo periodo sono adottati di concerto con il Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Il comma 1 stabilisce che il quadro di principi e regole del sistema contabile economico-patrimoniale unico in competenza, richiesto dalla Riforma 1.15, sia composto di tre elementi,

già predisposti nel primo semestre 2024 dall'apposita Struttura di governance istituita presso il MEF- Ragioneria generale dello Stato, cioè:

- *il Quadro Concettuale;*
- *gli Standard contabili ITAS;*
- *il Piano dei conti multidimensionale.*

Il successivo comma 2 attua quanto previsto dalla prima parte della descrizione della Riforma 1.15 del PNRR, in quanto indica la disciplina per “l'adozione del quadro concettuale, della serie di principi di contabilità per competenza e del piano contabile multidimensionale” relativi al nuovo sistema contabile economico-patrimoniale unico in competenza (cosiddetto accrual) (Allegato alla decisione di esecuzione (CID) del Consiglio dell'Unione europea che ha da ultimo approvato la settima revisione del PNRR italiano il 30 marzo 2026, pag. 6). Nel dettaglio, il comma stabilisce che per l'effettiva adozione dei principi e delle regole contabili del nuovo sistema di contabilità economico patrimoniale in competenza (tra cui rientrano i citati documenti del comma 1: quadro concettuale, standard contabili ITAS, piano dei conti multidimensionale), nonché per le successive modifiche e aggiornamenti, si provveda mediante decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. La disposizione prevede altresì che tali decreti siano adottati su proposta della citata Struttura di governance.

Inoltre, si prevede che:

- *i principi e le regole contabili siano adottati “almeno” nell'esercizio finanziario precedente alla loro applicazione ai fini della rendicontazione contabile. Si deduce, quindi, che l'ambito di applicazione della sperimentazione sul sistema contabile economico-patrimoniale in competenza attiene solo ai profili di rendicontazione e non di previsione, che rimarrebbero soggetti alla contabilità finanziaria;*

- *i decreti del Ministro possano regolare anche i principi e le regole contabili applicabili alle amministrazioni che già adottano la sola contabilità economico-patrimoniale anche a fini autorizzatori.*

Il comma 3 prevede che un ulteriore decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ridefinisca la citata struttura di governance con due scopi:

- *assicurare una maggiore rappresentatività dei soggetti istituzionali a vario titolo coinvolti nel processo di attuazione della riforma 1.15 del PNRR;*
- *adeguare la struttura alle esigenze operative e funzionali richieste nella fase di transizione e di adozione, a regime, del nuovo sistema contabile unico.*

Il comma 4 prevede che i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, che disporranno l'adozione concreta dei principi e delle regole contabili del nuovo sistema di contabilità economico patrimoniale in competenza, potranno prevedere voci di ulteriore dettaglio rispetto a quelle incluse nel piano dei conti e negli schemi di rendicontazione economico-patrimoniale di cui al comma 1 supra. Tale eventualità è consentita solo in

considerazione della specificità delle attività istituzionali svolte, al fine di dare adeguata rappresentazione a poste economiche o patrimoniali di particolare rilevanza per la singola amministrazione o per le amministrazioni appartenenti a un medesimo comparto, ed è fatta salva la necessaria univocità di raccordo delle medesime voci. Si prevede che tali decreti di cui al comma 2 che prevedano voci di ulteriore dettaglio debbano essere adottati dal Ministro dell'economia e delle finanze sentiti i Ministri responsabili delle amministrazioni per le quali saranno previste tali voci di ulteriore dettaglio. In aggiunta, sarà inoltre necessario sentire la Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali (ARCONET) di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per quanto attiene le eventuali ulteriori voci per le amministrazioni territoriali e i loro organismi ed enti strumentali soggetti alle disposizioni di cui al Titolo I del citato decreto legislativo n. 118 del 2011. Da ultimo, per gli enti del Servizio sanitario nazionale di cui al Titolo II del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, i decreti di cui al comma 2 che prevedano voci di ulteriore dettaglio sono adottati di concerto con il Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

Articolo 10

(Adempimenti propedeutici all'adozione del quadro di principi e regole del sistema di contabilità economico patrimoniale unico)

1. Al fine di adottare il quadro di principi e regole contabili di cui all'articolo 9, secondo le tempistiche indicate all'articolo 8, le amministrazioni di cui al medesimo articolo 8:

a) adeguano, laddove necessario, gli inventari delle immobilizzazioni materiali e immateriali, delle partecipazioni e delle rimanenze di magazzino ed effettuano una ricognizione completa delle partite creditorie e debitorie secondo i principi e le regole di cui all'articolo 9;

b) individuano, nell'ambito della propria organizzazione, una struttura responsabile del coordinamento e della gestione delle attività di contabilità economico-patrimoniale e degli inventari;

c) adeguano, assicurando il rispetto del principio dell'unicità di imputazione, i propri sistemi informativi e gestionali ai requisiti previsti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2025, con particolare riferimento alle disposizioni dell'articolo 4, comma 3, del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, concernenti l'obbligo di garantire l'interoperabilità con le banche dati e i sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle finanze.

L'articolo 10, come modificato dalla Camera, reca la disciplina degli adempimenti propedeutici all'adozione del nuovo modello contabile. In particolare, viene richiesta la revisione e l'allineamento degli inventari, la ricognizione delle posizioni creditorie e debitorie, l'individuazione di una struttura organizzativa responsabile del coordinamento delle attività contabili e l'adeguamento dei sistemi informativi.

Nel dettaglio, l'unico comma dell'articolo in esame, al fine di adottare il quadro di principi e regole contabili di cui all'articolo 9 (sistema contabile economico-patrimoniale unico in competenza), secondo le tempistiche indicate all'articolo 8, prevede che le amministrazioni di cui al medesimo articolo 8:

a) adeguano, laddove necessario, gli inventari delle immobilizzazioni materiali e immateriali, delle partecipazioni e delle rimanenze di magazzino ed effettuano una ricognizione completa delle partite creditorie e debitorie secondo i principi e le regole di cui all'articolo 9;

b) individuano, nell'ambito della propria organizzazione, una struttura responsabile del coordinamento e della gestione delle attività di contabilità economico-patrimoniale e degli inventari;

c) adeguano, assicurando il rispetto del principio dell'unicità di imputazione, i propri sistemi informativi e gestionali ai requisiti previsti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2025.

Nel corso dell'esame alla Camera, si è precisato che tale adeguamento deve avvenire con particolare riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 3, del citato decreto ministeriale, in termini di interoperabilità da garantire con le banche dati e i sistemi informativi del MEF.

Articolo 11

(Contenuti del programma di formazione)

1. Nell'ambito del programma di formazione, di cui alla Milestone M1C1-118 del PNRR, volto a rafforzare le competenze contabili, gestionali e informatiche per la transizione al sistema contabile economico-patrimoniale unico, le amministrazioni di cui all'articolo 8 definiscono un piano formativo, almeno triennale, basato, prioritariamente, sull'offerta formativa erogata dalla Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA) o certificata dalla stessa ai sensi dell'articolo 4,

commi 6 e 7, del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2026, n. 50.

2. Il corso multimediale sul quadro concettuale e sugli standard contabili disponibile sul portale di formazione del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato costituisce parte integrante del piano formativo di cui al comma 1.

L'articolo 11 disciplina l'assetto organizzativo del programma di formazione necessario nella fase di transizione verso il nuovo sistema contabile unico.

Nel dettaglio, il comma 1 dell'articolo 11 dispone che, nell'ambito del programma di formazione, di cui alla Milestone M1C1-118, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), volto a rafforzare le competenze contabili, gestionali e informatiche per la transizione al sistema contabile economico-patrimoniale unico, le amministrazioni di cui all'articolo 8 definiscono un piano formativo, almeno triennale, basato, prioritariamente, sull'offerta formativa erogata dalla Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA) o certificata dalla stessa ai sensi dell'articolo 4, commi 6 e 7, del decreto-legge n. 19 del 2026, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 50 del 2026.

Il comma 1 prevede che, nell'ambito del programma di formazione, di cui alla milestone M1C1-118, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), volto a rafforzare le competenze contabili, gestionali e informatiche per la transizione al sistema contabile economico patrimoniale unico, le amministrazioni di cui all'articolo 8 definiscano un piano formativo, almeno triennale, basato, prioritariamente, sull'offerta formativa erogata dalla Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA) o certificata dalla stessa ai sensi dell'articolo 4, commi 6 e 7, del decreto-legge n. 19 del 2026.

Ai sensi del comma 2, il corso multimediale sul quadro concettuale e sugli standard contabili disponibile sul portale di formazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato deve considerarsi parte integrante del piano formativo di cui al comma 1.

Articolo 12

(Disciplina della sperimentazione del sistema contabile economico patrimoniale)

1. Ferme restando le scadenze di cui all'articolo 8, a decorrere dall'esercizio finanziario 2026 e fino all'esercizio finanziario antecedente a quello di adozione del sistema contabile economico-patrimoniale unico, le amministrazioni di cui all'articolo 8, comma 1, elaborano, in via sperimentale, gli schemi di bilancio secondo le modalità disciplinate dall'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2025, ai fini della loro trasmissione, ai sensi dell'articolo 3 del suddetto decreto, al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
2. Ai fini dell'elaborazione degli schemi di bilancio di cui al comma 1, i modelli di raccordo adottati con la determina di cui all'articolo 1, comma 4, del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2024 sono aggiornati sulla base degli esiti della sperimentazione e pubblicati nella sezione dedicata del sito internet istituzionale del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
3. Con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, adottati di concerto con i Ministeri di riferimento, sentite le sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti, per le amministrazioni di cui all'articolo 8 che, in base alla normativa vigente, adottano un medesimo quadro di principi e regole contabili, possono essere definiti programmi di sperimentazione specifici per la produzione di schemi di bilancio secondo il sistema unico di contabilità economico-patrimoniale. I programmi di sperimentazione di cui al primo periodo possono essere rivolti anche a un sottoinsieme di enti rappresentativi del comparto di riferimento. In ogni caso, gli enti esclusi dal programma di sperimentazione di cui al presente comma restano assoggettati agli obblighi di cui al comma 1.
4. Per gli enti territoriali e i loro enti strumentali di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, i decreti di cui al comma 3 del presente articolo sono adottati, entro il 30 giugno 2027, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie e con il Ministero dell'interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali, su proposta della Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali, sentite le sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti, e individuano:
 - a) gli enti sperimentatori individuati in modo da tenere conto della collocazione e condizione geografica e della dimensione demografica;
 - b) la disciplina e le modalità di svolgimento della sperimentazione da adottare anche in deroga al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e al decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché l'adeguamento degli allegati di cui al citato decreto legislativo n. 118 del 2011, tenuto conto delle specificità degli enti territoriali e dei loro enti strumentali;

c) le modalità semplificate di redazione dello stato patrimoniale per gli enti di piccole dimensioni che non hanno adottato la contabilità economico-patrimoniale di cui al decreto legislativo n. 118 del 2011.

L'articolo 12 reca la disciplina della fase di sperimentazione del sistema contabile economico-patrimoniale unico in competenza (cosiddetto accrual) previsto dalla riforma 1.15 del PNRR (si veda la scheda di lettura dell'articolo 9 del presente provvedimento), nelle more dell'entrata in vigore definitiva di tale sistema contabile entro l'esercizio finanziario 2030, ai sensi del citato articolo 9.

Nel dettaglio, il comma 1 prevede che le amministrazioni pubbliche che fanno parte della "fase pilota", fatto salvo l'obbligo di adottare definitivamente il sistema contabile economico-patrimoniale in competenza entro l'esercizio finanziario 2030, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del presente provvedimento, debbano altresì elaborare, in via sperimentale, gli schemi di bilancio secondo il nuovo sistema di contabilità economico patrimoniale in competenza. Tale obbligo si applica a decorrere dall'esercizio finanziario 2026 e fino all'esercizio antecedente a quello di adozione del sistema contabile economico-patrimoniale unico (al più tardi, il 2030).

Tali schemi devono essere predisposti secondo le modalità disciplinate dall'articolo 1 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2024 (GU Serie Generale n. 40 del 18 febbraio 2025), che si fonda sul Quadro Concettuale, sullo standard contabile ITAS 1 (schemi di bilancio) e citato sul Piano dei conti multidimensionale e che prevede come le amministrazioni debbano riclassificare i propri dati contabili secondo le voci del Piano dei conti multidimensionale per le pubbliche amministrazioni, approvato con Determina del Ragioniere Generale dello Stato n. 176775 del 27 giugno 2024. Gli schemi devono successivamente essere trasmessi, ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto ministeriale, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Il comma 2 stabilisce che, per consentire l'elaborazione degli schemi di conto economico e stato patrimoniale di cui al comma 1, si provveda all'aggiornamento dei modelli di raccordo adottati, per l'esercizio 2025, con la determina n. 129/2025 del Ragioniere generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2024 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2025. I modelli di raccordo, una volta aggiornati, saranno pubblicati nella sezione dedicata del sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Se le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano solamente alle amministrazioni che fanno parte della cosiddetta "fase pilota", il comma 3 prevede la facoltà di definire ulteriori programmi di sperimentazione specifici per la produzione di schemi di bilancio secondo il sistema unico di contabilità economico patrimoniale applicabili a tutte le amministrazioni di cui all'articolo 8 del presente provvedimento, che adottino un medesimo quadro di principi e regole contabili, sia che rientrino nella fase pilota, sia che ne siano esenti. Il medesimo comma 3 stabilisce la

facoltà che tali programmi di sperimentazione possano essere rivolti anche a un sottoinsieme di enti rappresentativi del comparto di riferimento. In ogni caso, gli enti che saranno esclusi da questi eventuali ulteriori programmi di sperimentazione di cui al presente comma restano assoggettati agli obblighi di cui al comma 1 (cioè all'obbligo, per le amministrazioni che sono parte della fase pilota, di elaborare gli schemi di bilancio in via sperimentale illustrati supra). Tali eventuali ulteriori programmi di sperimentazione devono essere adottati con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministeri di riferimento.

Da ultimo, il comma 4 stabilisce che siano previsti specifici programmi di sperimentazione che coinvolgano gli enti territoriali e i loro enti strumentali di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto legislativo n. 118 del 2011. Tali programmi sono adottati entro il 30 giugno 2027, mediante uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie e con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali: tali decreti sono adottati su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile (ARCONET) e, secondo la modifica introdotta nel corso dell'esame parlamentare, sentite le Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti.

Tali sperimentazioni devono individuare quanto segue:

a) gli enti sperimentatori individuati in modo da tenere conto della dimensione demografica, della collocazione geografica e inoltre, secondo la modifica introdotta nel corso dell'esame parlamentare, della condizione geografica; Si rammenta che recente giurisprudenza della Corte Costituzionale (sentenza n. 95 del 2024) ha fatto riferimento nello specifico alla "condizione d'insularità", in relazione agli specifici svantaggi che ne derivano e all'esigenza di porvi rimedio ai sensi dell'articolo 119, sesto comma, della Costituzione. Si rammenta inoltre che la Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità sta svolgendo un'apposita indagine conoscitiva sull'individuazione degli svantaggi derivanti dalla condizione d'insularità e sulle relative misure di contrasto.

b) la disciplina e le modalità di svolgimento della sperimentazione da adottare anche in deroga al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e al decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché l'adeguamento degli allegati di cui al suddetto decreto legislativo n. 118 del 2011, tenuto conto delle specificità degli enti territoriali e dei loro enti strumentali;

c) le modalità semplificate di redazione dello stato patrimoniale per gli enti di piccole dimensioni che non hanno adottato la contabilità economico patrimoniale di cui al decreto legislativo n. 118 del 2011.

Articolo 13-quater

(Attività di controllo e di rendicontazione degli investimenti del PNRR di titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito)

1. Per effetto della proposta di riprogrammazione del PNRR, presentata dall'Italia alla Commissione europea, la dotazione finanziaria dei seguenti investimenti del PNRR è così integrata:

a) euro 576.292.200,62 a favore dell'Investimento 4.5 della Missione 2, Componente 4, del PNRR «Regime di sovvenzioni per gli investimenti in infrastrutture idriche», di cui all'articolo 24 del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2026, n. 50;

b) euro 246.000.000 a favore dell'Investimento 1.2. della Missione 2, Componente 2, del PNRR «Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo», di cui all'articolo 27 del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2026, n. 50;

c) euro 31.651.988,92 a favore dell'Investimento 16 della Missione 7 del PNRR «Sostegno per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI», come disciplinato dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 13 novembre 2024, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2024;

d) euro 200.000.000 a favore dell'Investimento 17 della Missione 7 del PNRR «Strumento finanziario per l'efficientamento energetico dell'edilizia residenziale pubblica (ERP)», di cui all'articolo 1, comma 513, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

2. Nelle more del perfezionamento della procedura di riprogrammazione di cui al comma 1 mediante adozione formale della decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea, le amministrazioni titolari dei citati investimenti e i rispettivi soggetti attuatori possono procedere agli adempimenti di competenza, propedeutici al raggiungimento degli obiettivi del PNRR, e conseguentemente il Ministero dell'economia e delle finanze può provvedere agli adempimenti di competenza. In caso di mancata approvazione della decisione dell'Unione europea di riprogrammazione del PNRR o di modifica della proposta presentata dall'Italia, le amministrazioni titolari delle misure adottano i conseguenti adeguamenti degli atti posti in essere ai sensi del presente comma, ivi compreso il recupero delle risorse eventualmente già trasferite ai soggetti attuatori.

3. Per le medesime finalità di cui al comma 1, sono trasferite al Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A., in qualità di soggetto attuatore dell'Investimento 17 della Missione 7 del PNRR, ai sensi dell'articolo 1, comma 513, lettera d), della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le risorse attribuite alla società Cassa depositi e prestiti S.p.A., ai sensi del medesimo comma 513, lettera e), per la gestione di una linea finanziaria su fondi di terzi a valere sulle somme

assegnate al citato Investimento 17 e non utilizzate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La società Cassa depositi e prestiti S.p.A. effettua il trasferimento delle risorse di cui al primo periodo in favore del Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A. entro il termine di dieci giorni dalla data di entrata in vigore della citata legge di conversione.

4. Le risorse di cui al comma 1 non determinano in nessun caso il riconoscimento, in favore dei soggetti attuatori degli investimenti, di ulteriori compensi per lo svolgimento delle loro attività.

5. Al fine di assicurare il conseguimento dei traguardi e degli obiettivi degli investimenti di cui al comma 1, nelle more della stipulazione o dell'aggiornamento degli atti e delle convenzioni che regolano i rapporti tra le amministrazioni titolari dei citati investimenti e i soggetti attuatori degli stessi e della loro registrazione da parte degli organi di controllo, i soggetti attuatori sono autorizzati ad adottare tutti gli atti e i provvedimenti occorrenti, ivi compresi quelli di ammissione a finanziamento e di concessione delle agevolazioni, comunque denominati. I provvedimenti adottati ai sensi del primo periodo costituiscono impegni giuridicamente vincolanti ai fini del PNRR e sono immediatamente esecutivi. Ai fini della registrazione degli atti e delle convenzioni di cui al primo periodo del presente comma da parte degli organi di controllo, i termini di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sono ridotti di un terzo.

6. All'articolo 1, comma 774, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché le risorse destinate alle iniziative di rafforzamento della capacità amministrativa per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza ».

7. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, dalle misure del PNRR complessivamente definanziate per effetto della proposta di riprogrammazione presentata alla Commissione europea non derivano oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

8. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività amministrative necessarie all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 13-bis, aggiunto alla Camera, reca misure volte a potenziare gli strumenti finanziari del PNRR, alla luce della proposta di riprogrammazione del PNRR presentata dall'Italia alla Commissione europea.

Il comma 1 incrementa la dotazione finanziaria di quattro investimenti PNRR riguardanti, rispettivamente, le infrastrutture idriche (M2C4-I.4.5), le comunità energetiche e l'autoconsumo (M2C2-I.1.2), l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI (M7-I.16) e l'efficientamento energetico dell'edilizia residenziale pubblica (M7-I.17). Con specifico

referimento a quest'ultimo investimento, il comma 3 autorizza, il trasferimento al Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A., delle somme non utilizzate da Cassa depositi e prestiti per l'efficientamento dell'edilizia residenziale pubblica.

Il comma 2, nelle more della decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea che confermi la riprogrammazione del PNRR, autorizza le amministrazioni e i soggetti attuatori a svolgere le attività propedeutiche per il raggiungimento degli obiettivi del Piano.

Il comma 4 precisa che l'aumento della dotazione finanziaria dei predetti investimenti non comporta il riconoscimento di ulteriori compensi ai soggetti attuatori per le attività svolte.

Il comma 5 consente ai soggetti attuatori, anche prima della stipula o dell'aggiornamento dei relativi atti e convenzioni, di adottare i provvedimenti necessari all'attuazione degli investimenti, compresi quelli relativi alla concessione di finanziamenti. Tali atti sono immediatamente efficaci e vincolanti; inoltre, i termini previsti per lo svolgimento dei controlli sono ridotti di un terzo.

Il comma 6 prevede che nel conto corrente di tesoreria denominato "Ministero dell'economia e delle finanze - Attuazione del Next Generation EU-Italia - Contributi a fondo perduto e altre risorse nazionali ed europee", siano trasferite anche le risorse destinate alle iniziative di rafforzamento della capacità amministrativa per la realizzazione del PNRR.

Infine, il comma 7 precisa che le misure PNRR definanziate a seguito della riprogrammazione non debbano generare costi aggiuntivi per la finanza pubblica, e il comma 8 reca la clausola di invarianza finanziaria.